

(ALLEGATO A)

STATUTO ASSOCIAZIONE FEDERITALY

Art. 1 COSTITUZIONE

L'Associazione "FEDERITALY" è' un'associazione d'impresa sindacale e professionale autonoma, libera, democratica ed apartitica, con sede legale in Cassino (FR) Corso della Repubblica, 205, L'Associazione potrà istituire sedi territoriali,, secondarie o uffici o centri operativi in tutto il territorio nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo. così come il trasferimento della sede legale nazionale senza per questo modificare lo statuto,

Art. 2 DURATA

L'associazione ha durata illimitata, fatte salve le possibilità di scioglimento previste dal prei1tfrite statuto,

Art. 3 SCOPO SOCIALE

L'Associazione svolge la propria attività sia in Italia che all'estero. Essa non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione e assistenza per una migliore valorizzazione delle risorse economiche e umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, culturali e sociali, con particolare riferimento alle imprese che operano nell'ambito del sistema produttivo italiano per la filiera del "Made in Itaiy", In particolare, l'Associazione intende tutelare gli

interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali di tutti i propri iscritti, anche in sede sindacale per quanto riguarda le controversie in materia di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Altresì l'Associazione potrà svolgere attività di promozione e di sviluppo per gli associati e verso i terzi nei settori riferenti attività sociali, culturali e di formazione professionale. In ogni caso, al fine di meglio definire le problematiche e i servizi che riguardano le diverse realtà, l'Associazione ha definito cinque poli di settore così come richiamato al successivo art. 4. L'Associazione si rivolge, inoltre, alle persone fisiche valorizzando la loro dignità civile in quanto tale, il lavoro autonomo o dipendente delle stesse. Ciascuno dei soggetti cui l'Associazione si rivolge potrà partecipare in tutti i settori di attività che gli competano, essendo la destinazione dei settori unicamente volta ad agevolare le singole attività nell'ambito dell'unica realtà associativa. L'Associazione si propone quindi, nei confronti di tutti gli associati e per tutti i settori, di fornire adeguata assistenza, favorendo lo sviluppo della loro attività, nonché realizzare una rete di solidarietà operativa che li renda capaci di incidere nella società della quale diventino importanti interlocutori. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà: a) svolgere attività di promozione, formazione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati; b) anche in rappresentanza degli interessi generali degli associati, stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte sui problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea; c) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali; d) divenire interlocutore privilegiato del mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, tra le quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri, amministrazioni locali, ecc., partecipando. Promuovendo o facendosi promotore della costituzione di Enti Bilaterali, Fondi Interprofessionali, e) raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni, su temi d'interesse nazionale e internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento, anche con riferimento ai servizi alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie; f) organizzare attività promozionali e fieristiche a favore dei suoi associati e, in particolare, delle piccole e medie imprese; g) sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia; h) stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei soci compreso la stipula di contratti collettivi di lavoro in qualità di associazione datoriale; i) assistere e sostenere le imprese e le realtà non profit nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito; l) fornire ai soci anche indirettamente servizi che rientrino negli interessi dell'Associazione e dei soci; m) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare e assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori; n) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo; o) organizzare, anche tramite volontari e/o obiettori, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni; p) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare; q) assumere in via non esclusiva, partecipazioni in società ed enti, associazioni, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei soci. L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

noma,
, 205.
ritorio
zionale

esente

intende
ne delle
;tenziali,
sistema
telare gli

L'Associazione, nell'ambito dei propri fini, potrà aderire a organismi di qualsiasi natura, nazionali ed internazionali purché in linea con le norme vigenti e con finalità improntate alla democrazia e alla libertà personale e al libero mercato.

Art 4 SOCI

Possono essere soci dell'Associazione "FEDERITALY" tutti i soggetti nazionali, europei, singoli o associati, consorzi, cooperative ed enti che, per la loro dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realtà economiche e giuridiche.

precisamente possono aderire:

Lavoratori autonomi

Piccoli Imprenditori

Datori di Lavoro

Cooperative, consorzi, associazioni ed enti del sistema produttivo italiano

Tutte le forme di società aventi le caratteristiche qualitative e quantitative della piccola, media e grande impresa.

I soci possono confluire, a seconda della tipologia di attività esercitata in uno dei cinque poli di settore costituiti all'interno dell'associazione e precisamente:

1. Area commercio denominata "FEDERITALY COMMERCIO"
2. Area Industria denominata "FEDERITALY INDUSTRIA"
3. Area Servizi e Turismo denominata "FEDERITALY SERVIZI"
4. Area Agricoltura denominata "FEDERITALY AGRICOLTURA"
5. Area Artigianato denominato "FEDERITALY ARTIGIANI"

Si definiscono soci dell'Associazione gli associati (sia persone fisiche sia quelle giuridiche) in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione a meno che il Consiglio Direttivo non abbia stabilito con delibera eventuali esenzioni. Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori, i soci ordinari, i soci onorari e i soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. E', tuttavia, facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo; l'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa salvo diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo. Previa delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire soci ordinari i soci di associazioni a loro volta associate a "Federitaly". Sono soci onorari persone fisiche o enti che si siano distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione, la carica è vitalizia e sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota d'iscrizione.

Sono soci sostenitori persone giuridiche o fisiche che si siano distinte nel sostegno finanziario all'Associazione. I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio Direttivo nazionale, l'iscrizione il versamento della quota associativa, salvo se diversamente indicato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e s'intende rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni da comunicare via mail. Eventuali morosità nel versamento della quota associativa comportano la decadenza immediata della qualifica di socio.

I Soci Fondatori costituiranno di diritto il Comitato dei Soci Fondatori con carica vitalizia. Il Comitato dei Soci fondatori avrà il ruolo di garante nell'esecuzione dello scopo sociale; parteciperà di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto e rilascerà pareri vincolanti su materia riguardante il perseguimento dello scopo sociale.

Art 5 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

I mezzi finanziari dell'Associazione, cioè quelli risultanti dagli atti dell'Ente e dai suoi bilanci, sono costituiti:

dalle varie quote sociali, comprese quelle una tantum, come indicate dalle delibere del Consiglio Direttivo;
dai contributi dello Stato, di enti locali, di enti pubblici e privati;
dai corrispettivi per i servizi che saranno eventualmente resi.

Il patrimonio è costituito da quanto destinato a tale scopo di donazioni e di lasciti che verranno fatti all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo, nonché dalle eventuali riserve che l'Assemblea delibererà di costituire. Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo provvederà di anno in anno a stabilire l'ammontare delle quote associative. Il Consiglio Direttivo potrà determinare delle quote differenziate in relazione a categorie omogenee di appartenenza degli associati determinate con criteri uniformi. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere di anno in anno anche quote una tantum finalizzate a particolari scopi. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

Art. 6 ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Proviviri
- Il Presidente Onorario
- Il Comitato dei Soci Fondatori
- I Consigli dei Poli di Settori

L'Associazione opera avvalendosi di prestazione volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo su proposta del presidente potrà nominare delegati territoriali e di settore in Italia e all'estero.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea degli associati, composta da soci fondatori ed ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento dal Presidente Onorario o dal Consigliere più anziano di età. In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega. Ad ogni associato spetta un voto. L'Assemblea deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno da parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta .c.;e ne ravvisi la necessità o quando lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere t.: &3nyocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo degli associati. In tale domanda i ric.fiJ;edenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. Le convocazioni dovranno essere diramate, a rrn;zzo lettera, fax o e-mail, entro il quinto giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei voti. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto o disposizioni sul patrimonio dell'Associazione dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'Assemblea in particolare delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sulla nomina del Presidente, sull'approvazione e sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti e sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio. Per deliberare lo

scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio. 2. Esso è composto da tre a cinque membri individuati tra i soci, oltre al Presidente dell'Associazione e a tutti i Vicepresidenti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli associati e dura in carica cinque anni. Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo, i Vicepresidenti sono nominati dal Presidente dell'Associazione e confermati dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri. Il numero dei membri cooptati non deve essere superiore ad un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Consiglio, ovvero in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano, per mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o e-mail, almeno tre giorni prima della data fissata. Il Consiglio si riunisce per volontà del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio, lo stesso Consiglio viene presieduto dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Nel caso di più di tre assenze ingiustificate, i Consiglieri decadono dalla carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte a enti e terzi. Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, predisporre uno o più regolamenti per l'attività dell'Associazione, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto, nonché stabilire regolamenti, organi ed ogni modalità di funzionamento per i singoli settori e Paesi in cui si svolge l'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà, su richiesta ed indicazione del Presidente dell'Associazione, nominare un Comitato Esecutivo che riceverà deleghe e mandati ad operare direttamente dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente potrà nominare uno o più Comitati Tecnici con funzione consultiva per coadiuvarlo nella promozione e nel coordinamento dei diversi settori di attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente Onorario tra i non Soci: non avrà potere di voto in assemblea ma svolge funzioni consultive a favore degli organi sociali, funzioni di rappresentanza istituzionale dell'Associazione e qualsiasi altra funzione gli venga delegata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli associati, rimane in carica cinque anni e può essere rieletto. Il Presidente può designare fino a cinque Vicepresidenti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà. Il Presidente può mediante delegare o incaricare i Vicepresidenti, i membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente, i delegati settoriali e territoriali, all'assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa, il Presidente può nominare un Direttore Generale. Può essere eletto Presidente ogni associato, salvo i soci sostenitori e i soci onorari, in regola con gli obblighi dell'Associazione.

Art. 10 COMITATO DEI SOCI FONDATORI

Il Comitato dei soci fondatori è costituito dai soci fondatori così come indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione. Nell'ipotesi in cui il Presidente dell'Associazione abbia la qualifica di socio fondatore, egli diventerà automaticamente il Presidente del Comitato dei soci fondatori e la carica, è vitalizia. Compito del Comitato è di esprimere pareri vincolanti sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, con funzioni di garante e di supervisione sul perseguimento dello scopo sociale. I membri del Comitato dei Soci Fondatori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con potere di voto. Le riunioni del Comitato saranno convocate per fax o e-mail direttamente dal Presidente o su richiesta motivata della maggioranza semplice dei suoi componenti.

Art 11 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si compone di cinque membri, scelti fra i soci dell'Associazione. Quattro dei membri che lo compongono sono eletti dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente; il quinto è il Presidente che sarà eletto dal Comitato dei Soci Fondatori. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Collegio esamina e delibera: sui ricorsi presentati dai singoli avverso il mancato o l'inesatto accoglimento della domanda di iscrizione; sui ricorsi presentati dai singoli associati avverso provvedimenti disciplinari istruiti a loro carico, secondo quanto disposto dal successivo art. 12; sulle controversie insorte tra i soci per quanto riguarda la loro attività all'interno di Associazione. Inoltre, esprime, su richiesta degli organi associativi, pareri su eventuali controversie di ogni natura che possano insorgere all'interno di Associazione (comprese quelle relative all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto) e vigila sul corretto comportamento degli associati, anche alla luce del dettato del Codice Deontologico. Le parti ricorrenti hanno l'obbligo di esibire, a richiesta del Collegio, ogni documentazione, nonché fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dal Collegio stesso al fine di dirimere la controversia. Eventuali inadempienze, totali o parziali, saranno valutabili dal Collegio ai fini della decisione definitiva. I membri del Collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento e sono tenuti al massimo riserbo per quanto concerne l'attività del Collegio stesso. Le decisioni del Collegio devono essere rese entro 30 giorni dalla data della raccomandata di cui al successivo art. 12 e sono definitive ed insindacabili. Vengono depositate presso la Segreteria di Associazione che ha l'obbligo di renderle note solo alle parti ricorrenti.

Art. 12 RECESSO ED ESPULSIONE DEI SOCI

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza. I soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento e la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. L'espulsione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati: a) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi ed alle norme regolamentari dell'Associazione, così come indicate nel presente Statuto; b) che risultano in mora nel versamento della quota associativa annuale di oltre sei mesi e non eseguano in tutto o in parte il versamento di ogni altro contributo richiesto dagli organi dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale; c) che non adempiano i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione; L'Associato dichiarato decaduto potrà ricorrere contro tale provvedimento mediante lettera raccomandata inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri. Il ricorso sarà esaminato da tale organo secondo quanto disposto dal precedente art. 11.

Art 13 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio di gestione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve essere convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il Presidente sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio dell'esercizio, predisposto dal

Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Art. 14 DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI

Il Presidente del Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero delegazioni e uffici staccati, nominandone il responsabile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale nominato.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art 27 e.e.: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; per le altre cause di cui all'art. 27 e.e. In caso di estinzione l'Assemblea delibera, con la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati, in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 16 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità dai Sdci Fondatori il giorno 30 del mese di dicembre nell'anno 2021 presso la sede legale di Corso della Repubblica, 205 a Cassino (FR).



A handwritten signature in black ink, written over an official stamp. The stamp is circular and contains the text "Sindaco Provinciale".